



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

# ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/03/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 21/06//2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Giardina D.ssa Maria Concetta*

## INDICE

<b>Art. 1</b>	Finalità del Regolamento	pag. 3
<b>Art. 2</b>	Soggetto attivo	pag. 3
<b>Art. 3</b>	Soggetti passivi	pag. 3
<b>Art. 4</b>	Aliquota	pag. 3
<b>Art. 5</b>	Soglia di esenzione	pag. 3
<b>Art. 6</b>	Modalità di versamento	pag. 4
<b>Art. 7</b>	Disposizioni finali	pag. 4

## **Art. 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 11 della Costituzione e dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. Costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27/07/2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F). istituita con D. Lgs. 28/09/1998, n. 360.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Lumezzane, ai sensi del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e dell'art. 1 comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), nonché ai sensi della normativa in materia.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lumezzane, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Aliquota**

1. Per l'anno 2012 l'aliquota è fissata nella misura di 0,60 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota si intenderà confermata, salvo diversa deliberazione.
3. Per gli anni dal 2007 al 2011 l'aliquota era fissata nella misura di 0,40 punti percentuali.

## **Art. 5**

### **Soglia di esenzione**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, sono esenti i contribuenti, con soli redditi di pensione, con reddito imponibile fino ad € 12.000,00 annui. Nel caso di superamento di detta soglia di esenzione (cioè

da € 12.000,01), l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo, con le modalità previste dal D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e sue successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, l'acconto dell'addizionale è calcolato applicando l'aliquota e l'eventuale esenzione stabilite per l'anno d'imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In mancanza di pubblicazione entro il predetto termine, l'acconto sarà calcolato assumendo l'aliquota e l'esenzione nella misura vigente nell'anno precedente a quello di riferimento.

**Art. 7**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef ha efficacia a decorrere dal 01/01/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.